



TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Procedure Concorsuali

Il Giudice

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14 febbraio 2022;

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante piano del consumatore ex art. 7, l. n. 3/2012, formulata nell'interesse della signora Pontiello Caterina, con l'avv. Aurelio Arnese e rilevato che la stessa risulta comunicata a ciascuno dei creditori;

esaminata la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Gaetano di Gregorio, e preso atto del piano di ammortamento del debito residuo aggiornato e depositato in occasione della udienza;

vista la nota a mezzo della quale il creditore Banca Sistema s.p.a. si è opposto alla omologazione del piano a motivo, in sintesi: i) della obiettata immeritevolezza della debitrice in ragione della destinazione voluttuaria dei finanziamenti; ii) della mancata indicazione quale patrimonio prontamente liquidabile, nella relazione del gestore della crisi, anche del Tfr; iii) del contegno reticente della debitrice, che nella informativa precontrattuale compilata in sede di richiesta di finanziamento non avrebbe dato conto della precedente esposizione debitoria verso Agos Ducato; iv) della infalciabilità, in ogni caso, del credito garantito dalla cessione del quinto;

considerato

che la proposta prevede, oltre all'integrale pagamento delle spese della procedura maturate in prededuzione (ovvero del solo O.c.c.), il soddisfacimento integrale dell'unico credito privilegiato entro dodici mesi dall'omologazione del piano e, a seguire, il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari nella misura del 35%, mediante il pagamento di 67 rate mensili dell'importo di € 370 ciascuna (l'ultima di euro 255,87), per una durata complessiva del piano pari a poco più di 5 anni;

che a tal fine il fabbisogno del piano, stimato nell'importo di € 25.045,87 a fronte di un'esposizione complessiva di € 65.779,17 (ivi comprese le - contenute e concordate - spese del procedimento), è assicurato dall'impiego di una quota parte del reddito netto mensile (pari a circa € 1.350), detratte le spese per il sostentamento personale (quantificate in circa € 1.130);

che il piano dei pagamenti, la cui sostenibilità risulta verificata ed attestata dall'O.c.c., si presenta rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

che il soddisfacimento dei creditori privilegiati (ovvero della sola Agenzia delle Entrate) è contenuto entro il termine annuale di moratoria previsto dall'art. 8 co. 4, l. n. 3/12;

osservato

che l'O.c.c. ha dato conto della sussistenza del requisito della meritevolezza della sovraindebitata sulla scorta di considerazioni logiche, oltre che coerenti con i dati oggettivi rivenienti dalle allegazioni documentali esaminate, risultando a tal fine analizzate le cause dell'indebitamento, nonché indicate con precisione le date dei finanziamenti, la capacità finanziaria al momento dell'indebitamento, l'importo delle rate e l'incidenza delle stesse sul reddito;

che a tale particolare riguardo l'indebitamento della ricorrente – se si eccettua la contenuta esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento di due bolli auto per gli anni 2014-2016 (€ 574,95) e l'unico finanziamento attualmente in corso (oggetto di regolare pagamento mediante trattenuta di € 249) richiesto in data 1.6.2018 ad Atlantide S.p.A. (ora Banca Sistema s.p.a.) per l'importo di € 19.192,36 ed utilizzato per l'estinzione di un precedente prestito (circa € 14.000) contratto nel 2014, nonché per far fronte ai costi delle documentate terapie e all'acquisto di un'autovettura usata del modesto valore di € 3.650 – risulta generato, per la più gravosa (restante) parte, dall'obbligazione da costei assunta nei confronti di Agos Ducato s.p.a. quale mera coobbligata in occasione di un finanziamento stipulato nel lontano 14.6.2010 dal ██████████

che quest'ultimo, peraltro, dopo l'interruzione del rapporto di convivenza con la debitrice (marzo 2014), dal febbraio 2017 in poi non ha più dato seguito ai pagamenti delle rate mensili pari ad € 562,50 (v. all. 1C), conseguentemente esponendo la ricorrente all'azione esecutiva della banca creditrice che, con atto di pignoramento presso terzi, ha poi in effetti ottenuto di potersi soddisfare sulla (sola) retribuzione di costei per un importo di circa € 225,00 a partire dal 2019, così di fatto, e del tutto improvvisamente, sovraindebitandola, posto che sino ad allora la stessa era riuscita ad onorare, con la sola trattenuta di € 249,00, il pagamento dell'unico finanziamento in corso;

che pertanto, in ragione di tale inattesa sopravvenienza (determinata dalla interruzione del rapporto di convivenza *more uxorio*), non possono dirsi ravvisabili nel contegno della debitrice i tratti della colpa grave che ai sensi dell'art. 7 co. 2, lett. d-ter) l. n. 3/12 deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento ai fini della inammissibilità della proposta, posto che tale decisivo requisito può ritenersi integrato non soltanto quando il debitore, nella fase genetica del rapporto, abbia contratto l'obbligazione sapendo di ricorrere al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e, quindi, senza la ragionevole prospettiva iniziale di poterle adempiere, ma altresì, ed ancor più, quando egli, nel corso della esecuzione del rapporto obbligatorio, abbia tenuto un contegno idoneo a compromettere la propria capacità di adempiere; e ciò si verifica allorché il debitore, consapevole delle esposizioni già esistenti e pur privo di intenzioni fraudolente, ricorra insistentemente al credito erodendo irrimediabilmente, e quindi imprudentemente, la propria capacità di rimborso, ovvero non amministrando diligentemente ed oculatamente le risorse finanziarie così ottenute, così concorrendo, attraverso tale condotta a determinare, in difetto di eventi sopravvenuti non prevedibili e come tali non imputabili, le condizioni di insorgenza della situazione di sovraindebitamento;

che, al contrario nel caso di specie, mentre per un verso manca con ogni evidenza un insistito ricorso al credito, per altro verso la debitrice, come pure espressamente precisato dall'O.c.c. nella sua relazione particolareggiata, quando ha richiesto un finanziamento lo ha fatto compatibilmente con la propria capacità restitutoria, onorando puntualmente i pagamenti ed amministrando le risorse finanziarie ottenute unicamente per estinguere precedenti finanziamenti o per far fronte a necessità familiari o sanitarie, e quindi in definitiva per scopi solutori o primari e non voluttuari, sino a veder imprevedibilmente e quindi del tutto incolpevolmente compromessa, a causa della interruzione della convivenza e della espropriazione mobiliare patita, la capacità di rimborso invece integra al momento della richiesta dell'attuale finanziamento;

che una tale considerazione trova ulteriore e significativo riscontro nel tenore di vita della sovraindebitata, reso palese dallo stato di integrale impossidenza, circostanza questa che consente di desumere, in difetto di altre evidenze, che i debiti siano stati contratti, come detto, non per soddisfare bisogni voluttuari – non constando nel patrimonio beni nei quali tali finanziamenti possano essere stati reimpiegati – bensì per far fronte alle correnti ed essenziali anzidette necessità della famiglia;

ritenuto

che alle risorse da destinare alla esecuzione del piano non può evidentemente concorrere, in costanza di rapporto di lavoro, il Tfr, come invece richiesto dal creditore opponente, posto che a norma dell'art. 2120 c.c. il diritto al trattamento di fine rapporto diritto sorge al momento della cessazione del rapporto né si configurano le ipotesi previste per la relativa anticipazione;

che, al contrario, alle risorse da destinare alla esecuzione del piano devono poter concorrere, soggiacendo alla falcidia per essi prevista, anche le somme della retribuzione del ricorrente che il datore di lavoro, nella misura del quinto, è tenuto a rimettere al predetto creditore opponente ;

che invero la legge n. 3/12, nel riferirsi ai debiti da ristrutturare ed ai crediti da soddisfare (arg. ex artt. 7, 8 e 14 *ter*), non riserva alcuna eccezione o contempla esclusioni di categoria, né tanto meno enuncia i crediti in parola fra le limitazioni – invece – espressamente previste (crediti impignorabili, crediti per Iva e ritenute e crediti privilegiati falcidiabili nei limiti della capienza);

che, al contrario, il comma 1 *bis* dell'art. 8 l.s. introdotto dalla legge n 176/20, prevede ora espressamente, che la proposta di piano del consumatore possa prevedere “*la falcidia e la ristrutturazione*” dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;

che in ogni caso, anche prima dell'introduzione della anzidetta norma con la quale il legislatore ha recepito l'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza, la possibilità di falcidiare e ristrutturare tali debiti doveva dirsi coerente con la natura e la struttura del negozio di cessione del quinto che acceda al contratto di mutuo, il quale (laddove non se ne ravvisi un mandato di pagamento o non se ne ritenga più propriamente la funzione di garanzia) si attegga quale cessione di un credito futuro¹, di tal chè il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica solo quando il credito venga ad esistenza mentre prima di tale momento il contratto di cessione, benchè perfetto, non può che avere efficacia meramente obbligatoria; con la rilevante conseguenza, ai nostri fini, che i crediti ceduti non ancora sorti al momento dell'omologazione, non essendosi verificato l'effetto traslativo, restano nel patrimonio del debitore e possono come tali essere utilizzati ai fini dell'adempimento della proposta², di tal che il datore di lavoro deve tornare a corrispondere le somme pari al quinto ceduto direttamente al proprio dipendente e non più al creditore cessionario;

che, inoltre, a non dissimile conclusione dovrebbe comunque giungersi in considerazione della natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, che, in quanto tale, lascerebbe attrarre a sé l'applicazione analogica degli artt. 55 e 169 l.f., con la conseguenza che il debito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, non potendo che intendersi scaduto agli effetti del concorso alla data della omologazione della proposta, resterebbe assoggettato alla falcidia ed ai termini di ristrutturazione previsti nel piano nel rispetto della regola della cristallizzazione del passivo e del paritario trattamento di tutti i crediti;

che, infine, tale opzione interpretativa: *i)* appare coerente con i principi generali sottesi alla materia del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento (che parrebbe rendere inapplicabile l'art. 2918 c.c. poiché concepito con riguardo al pignoramento individuale in conseguenza del fallimento di un singolo rapporto obbligatorio, a differenza del sovraindebitamento che, invece, postula l'insolvenza sistemica del debitore) e la parità di trattamento dei creditori (cui è evidentemente strumentale l'effetto, che consegue alla omologazione, della scadenza immediata di tutte le obbligazioni concorsuali, della cristallizzazione del passivo e del correlato divieto per i

¹ Cfr., Cass., 17 gennaio 2012, n. 551, nonché Cass., 31 maggio 2005, n. 17590.

² In tal senso, e con varietà di accenti, si vedano fra le tante, Tribunale Napoli Nord 18.5.18, Trib. Ivrea 27.11.18, Trib. Ancona 11.3.18, Trib. Busto Arsizio 24.1.2018, Trib. Grosseto 9.5.2017, Trib. Livorno 15.2.2017, Trib. Torino 8.6.2016, Trib. Siracusa 17.6.2016, Trib. Pistoia, 27.12.13, nonché, Trib. Taranto, 27.9.19.

creditori di iniziare e proseguire azioni cautelari e quindi, a maggior ragione, di perseguire ogni forma di realizzazione indipendente del credito); *ii*) è funzionale alla esigenza, evidentemente propria della disciplina del sovraindebitamento, di favorire la liberazione di risorse a vantaggio di “tutti” i creditori nell’ambito della complessiva sistemazione dei debiti entro i limiti di falcidiabilità e nel rispetto delle regole di graduazione;

che, pertanto, il residuo credito derivante dal predetto rapporto di finanziamento dietro cessione del quinto deve restare ascritto tra le passività ed al rango chirografario, come correttamente indicato nel piano;

che per le anzidette medesime ragioni ad analoga sorte devono soggiacere le somme oggetto del predetto pignoramento presso terzi avviato da Agos Ducato S.p.A., atteso che, secondo altrettanto incontestato principio, l’assegnazione del credito, in quanto disposta salvo esazione e quindi equiparabile alla cessione *pro solvendo*, non opera anche l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è invece assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.)³, così ponendosi il relativo trattamento concorsuale nel medesimo solco del anzidetto indirizzo ermeneutico;

ritenuto, invero, che se per un verso i pagamenti eseguiti dal terzo pignorato anteriormente al decreto di omologazione rimangono ormai acquisiti al creditore precedente, restano in ogni caso preclusi i pagamenti “successivi” – alla “integrale” esecuzione dei quali soltanto, come si è detto, consegue l’effetto soddisfacente –, con la conseguenza che il datore di lavoro deve tornare a corrispondere (non più al creditore assegnatario ma) direttamente al proprio dipendente le somme pari al quinto pignorato le quali (ri)entrano così a far parte del patrimonio utilizzabile ai fini dell’esecuzione del piano;

che, infine, non paiono ravvisabili atti in frode ai creditori, posto che l’unico atto dispositivo compiuto mediante il riscatto anticipato della polizza vita Alleanza Assicurazioni n. 22701021 per complessivi € 6.669,13 ed il parziale successivo impiego per € 5.000 pare giustificato, sulla scorta di quanto accertato ed attestato dall’O.c.c., dalla necessità di far fronte alle perduranti esigenze di cura nonché, del tutto plausibilmente, ai costi - non tutti documentabili - indotti dalle inattese azioni giudiziarie conseguenti alle azioni esecutive e monitorie intraprese in suo danno quale coobbligata, oltre che [REDACTED];

che, in definitiva, la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-*bis*, l. n. 3/12 e richiamato, a tale riguardo, il decreto del 5.1.22;

P.Q.M.

visto l’art. 12-*bis*, l. n. 3/12,

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto dalla signora Pontello Caterina nei termini specificati in premessa, disponendo che la debitrice vi adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull’esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all’art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell’avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione dell’accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;

³ Così, Cass., ord., 29 novembre 2018, n. 30862.

- **provveda**, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta;

visto l'art. 12-ter, l. n. 3/12,

PRECISA

che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa dei medesimi creditori, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

DISPONE

che siano sospesi, fino alla completa esecuzione del piano, i prelievi delle somme in misura del quinto gravanti sugli emolumenti della ricorrente a mezzo di cessione o delegazione, affinché siano rimessi a beneficio della procedura nel rispetto del concorso.

Si comunichi al difensore della ricorrente, all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 3 marzo 2022.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca